

**COMUNE DI TARQUINIA**  
(Provincia di Viterbo)

**REGOLAMENTO  
PER LE OCCUPAZIONI  
DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con delibera del Commissario n. 469 del 17-05-94  
e successive modificazioni e integrazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/1996;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2001;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2002;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2003;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/05/2011;
- Delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 28/03/2019.

# INDICE SISTEMATICO

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

<b>Art.1</b> - Adozione del Regolamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.....	pag.4
<b>Art.2</b> - Classe del Comune.....	pag.4
<b>Art.3</b> - Oggetto della tassa.....	pag.4
<b>Art.3 Bis</b> - Superficie minima tassabile.....	pag.5
<b>Art.4</b> - Soggetti passivi.....	pag.5
<b>Art.5</b> - Occupazioni permanenti e temporanee.....	pag.5
<b>Art.6</b> - Concessioni ed autorizzazioni.....	pag.5
<b>Art.7</b> - Modalità di rilascio degli atti.....	pag.6
<b>Art.8</b> - Concessioni – Disciplinare di concessione - Deposito cauzionale.....	pag.6
<b>Art.9</b> - Caratteri delle occupazioni.....	pag.6
<b>Art.10</b> - Occupazioni abusive.....	pag.7
<b>Art.11</b> - Esenzioni .....	pag.7

## **CAPO II**

### **PASSI CARRABILI**

<b>Art.12</b> - Disciplina di passo carrabile.....	pag.9
<b>Art.13</b> - Criteri di commisurazione della superficie dei passi carrabili.....	pag.9
<b>Art.14</b> - Domanda per la costruzione di passo carrabile.....	pag.9
<b>Art.15</b> - Soppressione del passo carrabile e affrancazione.....	pag.9
<b>Art.16</b> - Riduzione della tassa per i passi carrabili.....	pag.10

## **CAPO III**

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>Art.17</b> - Occupazioni temporanee.....	pag.11
<b>Art.18</b> - Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio ambulante.....	pag.11

## **CAPO IV**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>Art.19</b> – Criteri di tassazione.....	pag.12
--	--------

## **CAPO V**

### **TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

<b>Art.20</b> - Graduazione della tassa.....	pag.13
<b>Art.21</b> - Tariffe per le occupazioni permanenti.....	pag.13
<b>Art.22</b> – Tariffe per le occupazioni temporanee.....	pag.13
<b>Art.23</b> - Tariffa per gli spettacoli viaggianti e occupazione per attività edilizie.....	pag.14
<b>Art.24</b> - Autovettura da piazza e di uso privato.....	pag.14

## **CAPO VI**

### **SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE**

<b>Art.25</b> - Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale.....	pag.15
--	--------

**CAPO VII**  
**DISTRIBUTORI CARBURANTI**

**Art.26** –Disciplina.....pag.16

**CAPO VIII**

**APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**

**Art.27** – Tariffa.....pag.17  
**Art.28** - Denuncia.....pag.17  
**Art.29** - Riscossione della tassa.....pag.17  
**Art.30** - Accertamento – Rimborsi.....pag.18  
**Art.31** - Sanzioni – Interessi.....pag.18  
**Art.32** - Contenzioso.....pag.19  
**Art.33** - Norme Transitorie.....pag.19  
**Art.34** – Entrata in Vigore.....pag.20

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566.

### **Articolo 2**

#### **Classe del Comune**

Ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di Tarquinia appartiene alla IV classe avendo alla data del 31 dicembre 1992 una popolazione di 14.292 abitanti.

Il relativo territorio, ai sensi dell'art.42 del su menzionato D.Lgs. n. 507, come modificato dal D.Lgs. n.566/ 93 è suddiviso in 2 categorie, come dall'allegato elenco di classificazione delle aree e spazi pubblici .

### **Articolo 3**

#### **Oggetto della Tassa**

- a) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate,anche senza titolo,nelle strade, nei corsi nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni particolari di fabbricati o porzioni di fabbricati,fatta eccezione di quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico nonché a norma dell' art. 38 comma 4, le occupazioni di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

- b) Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, fatta eccezione per i balconi ( e le eventuali tende), bowwindows, verande e simili infissi di carattere stabile, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- c) Sono altresì assoggettabili all'imposizione le occupazioni di strade private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e nei termini di legge (1).

- (1) In assenza di titolo costitutivo e al di fuori delle ipotesi di “ dicatio ad patriam “, nel qual caso la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente una cosa propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l' inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo od un atto negoziale o un procedimento amministrativo, il proprietario di un'area privata può essere assoggettato a tributo per l'occupazione dell' area medesima solo quando si sia verificata l' acquisizione della servitù pubblica per usocapione.

### **Articolo 3bis**

#### **Superficie minima tassabile**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro lineare.

### **Articolo 4**

#### **Soggetti passivi**

La tassa è dovuta dai titolari di atti di concessione o di autorizzazione, cioè da coloro che materialmente pongono in essere l'occupazione e, in mancanza, degli occupanti di fatto.

### **Articolo 5**

#### **Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 6**

#### **Concessioni ed autorizzazioni**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono effettuate previo rilascio di atti di concessione o di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.

### **Articolo 7**

#### **Modalità di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di strade private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne richiesta, con apposita domanda in carta legale, all'Amministrazione Comunale, indicando le proprie generalità, i motivi, la durata dell'occupazione, nonché l'entità della superficie da occupare.

Ove occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, fotografie, progetti, etc.....

### **Articolo 8**

#### **Concessioni – Disciplinare di concessione – Deposito cauzionale**

Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione Comunale potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del Concessionario.

Il mancato accoglimento della domanda di concessione rientra nel potere discrezionale e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate.

In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Amministrazione Comunale potrà

prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell' eventuale risarcimento.

## **Articolo 9**

### **Caratteri delle occupazioni**

Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti hanno carattere personale e, pertanto, non possono essere cedute .

L'occupazione del suolo pubblico presuppone il possesso da parte del contribuente di eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizia etc...) la cui esibizione può essere richiesta in qualsiasi momento.

In tutti i casi la concessione s'intende accordata:

- 1) fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- 2) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall' occupazione ;
- 3) con la facoltà dell' Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso della concessione stessa – nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

Le concessioni sono sempre revocabili.

Le concessioni relative al sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità di pubblici servizi.

La revoca della concessione, così come le modifiche, saranno notificate al Concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell' interessato.

## **Articolo 10**

### **Occupazioni abusive**

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta, con l'applicazione delle tariffe previste per le occupazioni temporanee, aumentate del 20% .

Per la loro cessazione si procede ai termini dell' art. 823 – II comma del Codice Civile.

## **Articolo 11**

### **Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione , cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista , all'atto della concessione e successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinanti a soggetti portatori di handicap.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI**

#### **Articolo 12**

##### **Disciplina di passo carrabile**

Sono considerati “passi carrabili” quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

#### **Articolo 13**

##### **Criteri di commisurazione della superficie dei passi carrabili**

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.

Nel caso di passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadri 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

#### **Articolo 14**

##### **Domanda per la costruzione di passo carrabile**

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persona o Enti diversi dal Comune su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta all’Amministrazione Comunale.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria e ad approvazione da parte dei competenti organi del Comune.

#### **Articolo 15**

##### **Soppressione del passo carrabile e affrancazione**

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta per l’esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall’intensità di tale utilizzazione, dall’esistenza di una concessione del suolo o dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito esclusivamente dal Comune senza il consenso del proprietario del fabbricato o del fondo cui esso dà accesso dalla pubblica strada.

Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione previa richiesta al Comune. In caso di accoglimento dell’istanza, la messa in pristino dell’assetto stradale è a carico del richiedente.

Nel caso invece che, a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi, il Comune modifichi - a suo insindacabile giudizio - o abolisca i passi carrabili esistenti, provvederà a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

I contribuenti possono liberarsi definitivamente dall’onere derivante dall’applicazione della tassa dovuta per i passi carrabili mediante il versamento di venti annualità del tributo dandone comunicazione scritta al Comune.

#### **Articolo 16**

##### **Riduzione della tassa per i passi carrabili**

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa ai passi carrabili è ridotta del 50%.

Ai sensi dell’art.44, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che in base ad elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 50%.

Ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante la tariffa è ridotta del 20%.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi che non costituiscono passi carrabili, può, tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta

indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi e per una superficie non superiore a mq 10. La  
tassa è determinata con tariffa ordinaria, ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 44 comma 8, del D.Lgs. n.  
507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

**CAPO III**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**Articolo 17**

**Occupazioni temporanee**

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento.

In ogni caso le occupazioni – anche non continuative- di durata non inferiore a 15 giorni (la durata delle occupazioni è contenuta nell'atto di autorizzazione), la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

- 2) La superficie occupata è espressa in mq. con arrotondamento alla misura superiore.

Per le occupazioni temporanee strumentali per la posa di cavi, condutture di impianti dei pubblici esercizi, la superficie tassabile va calcolata cumulativamente, qualora le occupazioni abbiano la medesima natura e siano effettuate nell'ambito della stessa categoria.

- 3) Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

**Articolo 18**

**Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio ambulante**

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree di mercato, la tassa si applica, in relazione alla effettiva occupazione, sulla base oraria ( o fasce orarie ); nei tempi di occupazione sono comprese le fasi di installazione e rimozione delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'esercizio dell'attività commerciale.

**CAPO IV**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**Articolo 19**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata sulla base delle misure di tariffa indicate dall'art.21 del presente regolamento.

La superficie tassabile è espressa in mq. o in Km. lineari, con arrotondamento alla misura superiore. (Le superfici eccedenti i 1.000 mq. possono essere calcolate in ragione del 10%).

**CAPO V**  
**TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

**Articolo 20**

**Graduazione della tassa**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche indicate dal 1 comma, dell' art.3 sono classificate in 2 categorie, in rapporto alla loro importanza, come previsto dall'art.2.

L'elenco di classificazione annesso al presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia ed è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

**Articolo 21**

**Tariffe per le occupazioni permanenti**

Tenuto conto che questo Comune appartiene alla classe IV, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, le tariffe applicate in rapporto alle categorie di cui al precedente articolo sono le seguenti:

**Categoria**

- 1) **£. 43.000**
- 2) **£. 34.400**

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo la tariffa è ridotta del 20% (art. 44 comma 1, lettera c), riduzione fino ad 1/3 della tariffa ordinaria.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta del 70% (art. 44, comma 2).

**Articolo 22**

**Tariffe per le occupazioni temporanee**

Tenuto conto che questo Comune appartiene alla classe IV, le tariffe applicabili in rapporto alle categorie di cui all'art.2 sono le seguenti:

**Categoria**

- 1) **£.3.000**
- 2) **£.2.400**

Le suddette tariffe vanno applicate sulla base delle seguenti fasce orarie:

dalle ore **07,00** alle ore **14,00** (**tariffa 90% della tariffa giornaliera**) **£ 2.700**

dalle ore **14,00** alle ore **07,00** (**tariffa 10% della tariffa giornaliera**) **£ 300**

1) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo la tariffa è ridotta del 20% ( fino ad 1/3 di quella ordinaria);

2) in occasione di fiere e festeggiamenti non si applica alcun aumento della tariffa ordinaria.

3) per le occupazioni effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e pubblici esercizi le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50%;

4) per le occupazioni realizzate con tende e simili la tariffa è ridotta del 70 %; ove le tende siano poste a copertura di banchi o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata solo per la parte eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

5) per le occupazioni finalizzate alla posa dei cavi, condutture e impianti di pubblici servizi, la tariffa è ridotta del 50 %;

6) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avverrà mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

**Articolo 23**

**Tariffa per gli spettacoli viaggianti e occupazione per attività edilizie**

Per le occupazioni del suolo pubblico poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,

culturali o sportive le tariffe di cui sopra sono ridotte dell'80% e non potranno essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento ed indipendentemente da ogni ulteriore riduzione a lire 150 al metro quadrato per giorno. Per le occupazioni effettuate per attività edilizie, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

#### **Articolo 24**

##### **Autovettura da piazza e di uso privato**

Per le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale la tariffa è ridotta del 30 %;

E parimenti ridotta del 30% la tariffa per le occupazioni con autovetture di uso privato, sia permanenti che temporanee, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

**CAPO VI**  
**SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE**

**Articolo 25 <sup>(1)</sup>**

**Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale**

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in ripristino la strada.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o rimborsarne il Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre alla tassa annua di cui al I comma un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese medesime.

La misura del contributo è determinata dal Consiglio Comunale la cui deliberazione è soggetta all'approvazione del Comitato Regionale di Controllo.

(1) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2011

**CAPO VII**  
**DISTRIBUTORI CARBURANTI**

**Articolo 26**  
**Disciplina**

- 1) Per l' impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune è dovuta una tassa unica annuale nei limiti indicati dal presente regolamento.

La tassa si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione.

E' ammessa una tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

- 2) Per distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa va applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione degli altri serbatoi.
- 3) Per distributori muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuna di essi.
- 4) La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione di suolo pubblico e del sottosuolo con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per un chiosco che insista su suolo pubblico per una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base alle tariffe ordinarie.

Le misure di tassazione, per la classe di appartenenza del Comune sono le seguenti:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1) centro abitato.....               | £.114.000 |
| 2) zone limitrofe.....               | £. 69.000 |
| 3) sobborghi e zone periferiche..... | £. 30.000 |
| 4) frazioni.....                     | £. 15.000 |

**CAPO VIII**  
**APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**

**Articolo 27**

**Tariffa**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo di pertinenza del Comune, è dovuta, una tassa annuale nella seguente misura:

- a) centro abitato.....£.30.000
- b) zone limitrofe.....£.22.000
- c) rimanente territorio.....£.15.000

**Articolo 28**

**Denuncia**

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare la denuncia entro trenta giorni dal rilascio della concessione.

In ogni caso la denuncia non può essere prodotta oltre il termine del 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

La denuncia va effettuata sui moduli predisposti dal Comune e deve contenere le generalità del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, l'entità della superficie utilizzata, l'uso di cui la stessa è destinata, la tariffa applicata e la tassa totalmente dovuta .

Deve inoltre recare gli estremi del versamento e contenere il relativo attestato;

- 2) Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, qualora non siano intervenute variazioni nella consistenza delle occupazioni, l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di versamento.

L'obbligo della denuncia per la occupazione temporanea di suolo pubblico è parimenti assolto con la compilazione dell'apposito modulo di versamento.

**Articolo 29 (1)**

**Riscossione della tassa**

- 1) Per le occupazioni permanenti la tassa va corrisposta mediante versamento al Comune, da effettuarsi su apposito modulo entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se superiore.

- 2) Per gli anni successivi al primo, la tassa per le occupazioni permanenti va corrisposta mediante versamento con apposito modulo di cui al comma precedente, nel mese di Marzo, sempre che non si verificano variazioni nella consistenza dell'occupazione.

- 3) Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, la tassa è corrisposta mediante versamento con apposito modulo di cui ai commi precedenti, entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa va effettuato, senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

- 4) Per le occupazioni di cui all'art. 25 il versamento della tassa con l'apposito modulo va effettuato nel mese di Marzo di ciascun anno.

- 5) La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D. n. 639/1910. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

- 6) Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo risulta inferiore a € 5,00.

## 7) Il versamento della tassa può essere eseguito tramite il modello F24 (2)

(1) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2011

(2) Modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 56/2019

### **Articolo 30 (1)**

#### **Accertamento - rimborsi**

Il Comune, o il concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tosap in caso di affidamento del servizio a terzi, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, o il concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tosap in caso di affidamento del servizio a terzi, provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale da calcolarsi a giorni. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33.

(1) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2011

### **Articolo 31 (1)**

#### **Sanzioni – interessi**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 % al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad ¼ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi al tasso di interesse legale da calcolarsi a giorni

(1) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2011

### **Articolo 32 Contenzioso**

La disciplina del contenzioso è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

Fino alla data di insediamento delle Commissioni tributarie – 31 ottobre 1994 – si applicano le disposizioni contenute nell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

### **Articolo 33**

#### **Norme transitorie**

1) La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

**a)** - comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al Titolo I art.28 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994.

Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

**b)**- comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art.25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di £.50.000;

**c)**- comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;

**d)**- comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.L. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

### **Articolo 34**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n.142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.